Proposta di

Legge statutaria elettorale regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna

Relazione di accompagnamento dei proponenti

Il disegno di legge che si presenta integra e modifica sostanzialmente la legge elettorale n. 1 approvata dal Consiglio regionale nella XIV legislatura, in data 12 novembre 2013.

E' una legge diretta all'elezione contestuale del Presidente e del Consiglio regionale che, al fine dell'attribuzione del premio di maggioranza, introduce la possibilità del ballottaggio con un secondo turno per i due candidati presidente che hanno conseguito i maggiori numeri dei voti.

Abolisce il voto disgiunto rendendo omogeneo il quadro politico relativo al presidente e alla sua maggioranza così come alla coalizione di minoranza.

Garantisce la possibilità di accesso al Consiglio regionale anche alle forze politiche minori con l'abbassamento della soglia di sbarramento, che diventa unica, portandola al due per cento (2%) per le liste e i gruppi di liste coalizzate e non coalizzate che intendono concorrere alla competizione elettorale.

Fatte salve le liste di partiti e movimenti già presenti nel consiglio regionale o facenti parte di partiti nazionali, tutte le nuove liste devono essere sottoscritte da un numero di elettori adeguato a garantire anche alle forze minori di poter partecipare alla competizione elettorale.

Garantisce la possibilità di accesso al Consiglio regionale a tutti i candidati presidente purché siano candidati in una circoscrizione locale e superino la soglia prevista per le liste. Per tale motivo non si prevede un seggio riservato al candidato presidente che arriva secondo.

La possibilità di accesso al Consiglio a tutti i candidati presidente evita di riservare un seggio al candidato che arriva secondo come accaduto fino ad ora. E ancora, tale possibilità tempera il bipolarismo forzato tipico del presidenzialismo e può concorrere positivamente a elevare la qualità politica della rappresentanza in Consiglio regionale.

Garantisce la rappresentanza territoriale che trova compimento (ar.3bis) con la modifica e riperimetrazione delle circoscrizioni per renderle tendenzialmente più omogenee in termini di popolazione residente, superficie afferente e numero di seggi per ciascuna di esse. In ogni caso, anche a circoscrizioni elettorali inalterate, garantisce la rappresentanza territoriale con l'attribuzione di un seggio in Consiglio per il candidato di ogni circoscrizione che prende il maggior numero di voti.

Garantisce la rappresentanza di genere introducendo le tre preferenze come si fa con il sistema elettorale in vigore per l'elezione dell'europarlamento. Nel caso di doppia preferenza si considerano valide solo se espresse per generi diversi; in caso diverso le preferenze sono nulle e la scheda è valida solo come voto di lista e per il presidente collegato.

Il conseguimento dell'attribuzione dei seggi pari al 60% è reso più difficoltoso perché viene assegnato al primo turno solo in presenza delle due condizioni consistenti nel raggiungimento della soglia del 45% dei voti e della maggioranza assoluta dei votanti. L'introduzione dell'ulteriore vincolo della maggioranza assoluta dei votanti è introdotto quale stimolo e sollecitazione ai partiti e gruppi politici organizzati per un maggiore

impegno sulla partecipazione popolare alle elezioni.

In difetto del soddisfacimento di queste due condizioni si prevede un secondo turno di ballottaggio tra i primi due candidati presidente che hanno avuto il numero di voti più alto, per ottenere un premio di maggioranza per il presidente eletto pari al 55%, quindi in diminuzione rispetto a quello previsto per il primo turno.

Questa proposta di legge prevede e disciplina il voto per gli emigrati all'estero e in altre regioni italiane sia attraverso il meccanismo di rimborso integrale delle spese di viaggio sia con l'introduzione del voto per corrispondenza e, al fine di aumentare la partecipazione degli elettori, del voto elettronico da attuarsi attraverso uno specifico progetto rivolto a tutto l'elettorato.

Questa proposta, inoltre, copre il vuoto normativo ora vigente sulle leggi di iniziativa popolare e e referendaria, a seguito della sentenza n.49/2009 della Corte costituzionale, reintroducendo e modificando parte della normativa in vigore prima del 2008.

Articolato

Capo I
Sistema elettorale regionale

Art. 1
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.
4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
5. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale.
6. Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 16.
7. Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:
a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione, le liste singole e i gruppi di liste non coalizzate che ottengono meno del due per cento (2%) del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.
b) I voti delle liste che ottengono meno del due per cento sono conteggiati ai fini dell’elezione del Presidente.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti "circoscrizione", la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale

presentata in una circoscrizione elettorale;
c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3
Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.

3. bis

Il territorio della Regione è ripartito in un numero di circoscrizioni elettorali risultanti dalla ridefinizione e riperimetrazione delle otto attuali costituite dalle province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.
I criteri da rispettare per la riperimetrazione sono i seguenti:
a) proporzionalità al numero di abitanti e rivisitazione dell'estensione territoriale. Al fine dell'equilibrio territoriale si dovranno costituire sei circoscrizioni che eleggono otto seggi, una che ne elegge sei e l'ultima a cui ne spettano cinque.
A partire dal numero di residenti al 31 dicembre dell'anno di avvio della nuova legge elettorale verranno riconfigurate le circoscrizioni sulla base dei seggi da attribuire, con una variabilità percentuale della popolazione contenuta entro 15% o tale da permettere l'eleggibilità di un consigliere.
b) Tenendo conto del punto precedente, a partire dalle circoscrizioni attuali si potranno ottenere tre circoscrizioni da quella di Cagliari che attualmente elegge 20 consiglieri e due da quella di Sassari che attualmente elegge 12 consiglieri.
c) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli assessori regionali degli affari generali e degli enti locali, sentita la commissione del Consiglio regionale competente in materia di affari istituzionali, delibererà nel merito di questo articolo entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

Art. 4
Liste circoscrizionali

1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.
3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.
4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi deve essere presentato consecutivamente in maniera alternata. Possono differire tra loro esclusivamente di una unità nel caso di liste con numero dispari di candidati.
5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

Art. 5
Elettorato attivo

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 7
Divieto di candidature plurime

1. I candidati presidente possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.
2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.

Art. 8
Elezioni primarie

1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.

Art. 9
Espressione del voto, equilibrio di genere, cancellazione voto disgiunto

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da tre righe riservate all'indicazione delle preferenze.
Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo

nonché il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest'ultimo e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio.
L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere tre voti di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno, due o tre dei candidati compresi nella lista stessa.
L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza.
Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale e senza preferenze il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato. Il voto di preferenza, a pena di nullità, è valido quando si indica una preferenza, quando nell'esprimere due preferenze si indicano due generi diversi, quando nell'esprimere tre preferenze solo due appartengono allo stesso genere.
Quando si esprimono due preferenze dello stesso genere, si annullano le preferenze e si considera valido il voto di lista.

Art. 10
Rappresentanza territoriale

Ai candidati delle otto circoscrizioni (o numero maggiore secondo l'art. 3.bis) che ottengono il maggior numero di voti e fanno parte di liste, gruppi di liste non coalizzate o di una coalizione che abbiano superato la soglia di sbarramento prevista al comma 7 dell'art. 1, è riservato un seggio nel Consiglio regionale (diritto di tribuna). Dal punto di vista procedurale, tali seggi sono attribuiti subito dopo quello riservato al Presidente eletto.

Art. 11
Voto degli emigrati all'estero e in altre regioni italiane, voto per corrispondenza e voto elettronico

1. In attuazione dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, la legge regionale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che abbiano diritto di votare per le elezioni regionali e che non intendano o non possano recarsi nel comune nelle cui liste sono iscritti per l'espressione del voto per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
2. La legge regionale prevede altresì il rimborso integrale delle spese di viaggio per tutti gli emigrati iscritti all'AIRE, e non, che intendano recarsi nel comune nelle cui liste sono iscritti per l'espressione del voto nelle elezioni regionali.
3. Al fine di accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione del Consiglio regionale da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta regionale approva e attiva uno specifico progetto di voto elettronico delle procedure connesse con l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione nonché con i referendum e con le leggi di iniziativa popolare.

4. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione ed entrata in vigore un apposito disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche di votazione e di scrutinio.

Art. 12
Leggi di iniziativa popolare e referendum

1. Cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna possono proporre una legge di iniziativa popolare che dovrà contenere una relazione descrittiva e un progetto di articolato.

2. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio o di altre leggi previste dalla normativa statale.

3. Le proposte dichiarate ammissibili e sottoscritte dal prescritto numero di elettori, sono discusse in Commissione entro 18 mesi dalla loro presentazione e portate in Consiglio entro i successivi 12 mesi; non decadono con la conclusione della legislatura.

4. L'Ufficio regionale del referendum verifica preliminarmente l'ammissibilità ai sensi del comma 3 e successivamente la regolarità della richiesta ai sensi del comma 1.

5. Cinquemila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
6. La proposta è presentata al Consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.
7. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.
8. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.
9. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e in altri ambiti di competenza dello Stato.

Capo II

Attribuzione dei seggi

Art. 13
Determinazione dei risultati circoscrizionali

1. Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:
a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente; b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;
c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
d) la cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione.

Art. 14
Proclamazione del presidente
1. Ricevuti i dati di cui all'articolo 13, nel collegio unico regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni. 2. Si proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 15
Soglia di sbarramento – Esclusioni

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 14, nel collegio unico regionale si calcolano le percentuali di voti ottenuti da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto la percentuale di sbarramento richiesta dall'articolo 1, comma 7.

Art. 16
Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 15, nel collegio unico regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 5, tenuto conto dei seggi assegnati secondo l'art. 10, si assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto:
a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 45 per cento, in presenza almeno della maggioranza assoluta dei votanti sugli aventi diritto al voto;
b) in assenza anche di una delle condizioni espresse nel punto a) si procede ad un secondo turno di ballottaggio da attuarsi nella seconda domenica successiva al primo turno elettorale.
In caso di ballottaggio tra i primi due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti al primo turno, il premio di maggioranza sarà attribuito nella misura del 55% e in base a questa percentuale verranno conteggiati i seggi della coalizione del Presidente eletto.
3. I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all'articolo 15.
4. Nel calcolo dei seggi di cui ai commi da 1 a 3 sono compresi i seggi attribuiti ai sensi dell'articolo 10.
5. Qualora la percentuale di voti di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all'articolo 19.
6. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.

Art. 17
Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente

1. Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto e tenuto conto dei seggi attribuiti secondo l'art. 10, i restanti seggi spettanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato ad esso collegato secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti.

2. In caso di coalizione collegata al presidente proclamato eletto, i seggi si ripartiscono tra i gruppi di liste che la compongono secondo le seguenti operazioni:
a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 18 Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste

1. Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto, quelli di cui all'articolo 10 e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i seggi restanti si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:
a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 19
Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza

1. Detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:
a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59; b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 20
Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.
2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla

circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.
4. Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base all'articolo 17, 18 o 19, si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria prevista dal comma 5, lettera b).
5. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:
a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.
6. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

Art. 21
Proclamazione dei consiglieri

1. Nel collegio unico regionale si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:
a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 22
Surrogazioni

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri; in caso di mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall'articolo 20, comma 6.
2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'articolo 20, o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale ad esso

appartenente ed al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui rispettivamente all'articolo 18 o 19 e 20.

Art. 23 Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 300 iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.
2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio.

Capo III
Norme transitorie

Art. 24
Disposizioni transitorie in materia elettorale e di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità

1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni delle Regioni a statuto normale), e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi le disposizioni in materia di liste regionali riferite alle candidature alla carica di Presidente della Regione, e in via suppletiva le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.
2. In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali.
3. Il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, ….....